



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (Art 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431) – ANNUALITA' 2026

indetto ai sensi della seguente normativa:
legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i., art. 11;
D.M. 7 giugno 1999;
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
L.R. Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 e s.m.i.;
DGR Toscana n. 851 del 23/06/2025;
DGR Toscana n. 154 del 16/02/2026;
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 26/10/2023
della propria Determinazione n. 510 del 01/09/ 2026.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO RENDE NOTO

che a partire **dalle ore 12 di giovedì 3 settembre e fino alle ore 23.59 di domenica 4 ottobre 2026** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione (da possedere alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione).

- 1) essere residente nel Comune di Rignano sull'Arno;
- 2) avere la condizione di stato civile regolarmente registrata e certificata presso l'Anagrafe Comunale. Non è ammessa l'indicazione "stato civile ignoto" per nessun componente del nucleo. Il soggetto il cui stato civile risulta ignoto è tenuto ad aggiornare la propria posizione anagrafica entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;
- 3) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno stato non aderente all'Unione sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della presente normativa, ovvero avere presentato domanda di rinnovo entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- 4) Non aver percepito, da parte di alcun componente del nucleo familiare, altri benefici pubblici, erogati da qualunque ente in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo, con riferimento al medesimo periodo per il quale si richiede il contributo, compreso il bonus per l'affitto Giovani erogato dalla Regione Toscana. E' ammessa la percezione della quota di sostegno all'affitto (quota B) prevista dall'Assegno di Inclusione (ADI) limitatamente ai mesi in cui non sia stato percepito l'Assegno di Inclusione;
- 5) essere in possesso di un'Attestazione ISEE in corso di validità, priva di difformità, al



momento della presentazione della domanda con nucleo familiare conforme a quello risultante presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Rignano sull'Arno. Dalla stessa deve risultare un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- **valore ISE uguale o inferiore** all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2026 (pari ad € 16.114,80)**;
- incidenza del canone annuo (al netto degli oneri accessori) sul **valore ISE** non inferiore al **14%**;
- **indicatore ISEE** del nucleo familiare non superiore a **€ 16.500,00**;

6) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011, ubicato nel Comune di Rignano sull'Arno, ad esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), di Edilizia Residenziale Agevolata. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

7) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune Rignano sull'Arno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.;

8) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dall'attestazione ISEE;

9) valore del patrimonio mobiliare, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore ad € 25.000,00 riparametrato in base alla scala di equivalenza ISEE.;

10) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (calcolato come previsto dall'art. 9), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna



componente come fissati ai punti 8) e 9).

Si sottolinea che il requisito della non titolarità di cui ai punti 7) e 8) è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare.

Le disposizioni di cui ai punti ai punti 7) e 8) - relative al patrimonio immobiliare - non si applicano quando il nucleo familiare richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 del c.p.c.

In caso di titolarità di pro-quota di diritti reali il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 deve essere documentata l'indisponibilità delle quote.

I requisiti che devono essere posseduti alla data di partecipazione al seguente avviso.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE pertanto i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la scissione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Ai fini della determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente avviso, occorre fare riferimento all'attestazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 non superiore ad € **16.114,80**.

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che **dichiarano ISE "0"** ovvero che hanno un **ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato. Qualora il richiedente benefici di un sostegno economico da parte di terzi, dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dal soggetto erogante, nella quale siano indicati l'importo mensile messo a disposizione e la composizione del proprio nucleo



familiare, oltre alla copia della documentazione reddituale ovvero dell'attestazione ISEE in corso di validità del soggetto erogante, idonea a comprovare la capacità economica di sostenere l'onere dichiarato, nonché copia di un documento di identità in corso di validità del medesimo soggetto.

- b) certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio Comunale, qualora il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente avviso.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione all'avviso è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

- *Copia del contratto di locazione;*
- Copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o l'adesione al regime della cedolare secca;
- Copia di una ricevuta d'affitto relativa all'anno corrente o bonifico bancario/postale (*la documentazione dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo, il periodo di riferimento e l'ubicazione dell'alloggio, l'imposta di bollo*);

Art. 6 - Eventuale ulteriore documentazione

In presenza di:

ISE € 0,00 o di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale è richiesto il contributo:

- Autocertificazione attestante la fonte accertabile di sostentamento da parte del richiedente controfirmata anche dal soggetto erogante, nella quale sia specificato l'importo mensile messo a disposizione con allegata documentazione reddituale come indicato all'art. 3 punto a);
- titolarità di un alloggio ubicato ad una distanza pari od inferiore 50 KM dal Comune di



Rignano sull'Arno:

- certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'inadeguatezza dell'alloggio ai sensi dell'art. 12 comma 8 L.R.T. 2/2019 e s.m.i;
- valore del patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 - inagibile: documentazione attestante l'inagibilità dell'alloggio posseduto rilasciata dal Comune o da altra autorità competente;
- valore del patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – pro quota: documentazione attestante la non disponibilità delle quote di proprietà di diritti reali su immobili;
- valore del patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – pignorato: documentazione attestante il pignoramento;
- valore del patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – assegnato all'ex coniuge: provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante l'indisponibilità della casa coniugale;
- valore del patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare: documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile dalla quale si evince la destinazione del bene allo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare;

L'Ufficio Casa si riserva la facoltà di richiedere, ulteriore documentazione, anche non espressamente indicata nel presente avviso, ad integrazione della domanda presentata, qualora ritenuta necessaria ai fini della completa istruttoria e della corretta erogazione del contributo.

Art. 7 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune si riserva in fase di istruttoria di chiedere integrazioni, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di quelle erronee o incomplete, tramite l'indirizzo e-mail comunicato dal cittadino al momento della presentazione della domanda.

Successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro il 10 ottobre 2026 nel sito istituzionale del Comune di sull'Arno - Albo Pretorio online sezione "Amministrazione trasparente" - per 10 giorni.

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla data di



Comune di
RIGNANO SULL'ARNO

SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

pubblicazione della stessa tramite lettera/mail inviata all'Ufficio Protocollo del Comune di Rignano sull'Arno (info@comunerignano.it);

Inderogabilmente entro la stessa scadenza potranno essere presentate integrazioni relativamente alla documentazione di cui all'art. 5.

Entro e non oltre il 31.10.2026, salvo diversa indicazione della Regione Toscana in merito ai tempi stabiliti per la rendicontazione del contributo da parte dei Comuni, il Responsabile provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, l'Ufficio Casa non invierà comunicazioni personali ai singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie. Ai fini della notifica farà fede la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva nel sito istituzionale del Comune di Rignano sull'Arno.

In ottemperanza al Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, per motivi di riservatezza la graduatoria è pubblicata senza nominativo, ma con il numero identificativo della pratica (numero di protocollo).

I richiedenti potranno visionare le suddette graduatorie accedendo dal sito istituzionale del Comune di Rignano sull'Arno nell'apposita sezione dedicata.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie, verrà altresì data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Rignano sull'Arno all'indirizzo web: www.comune.rignano-sullarno.fi.it

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi

I contributi di cui al presente avviso saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente.

Le somme verranno liquidate, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili e, in assenza della totalità di fondi per coprire l'intero fabbisogno, saranno erogati contributi in percentuali diverse dal 100%.

L'effettiva liquidazione resterà subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Rignano sull'Arno si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

Art. 9 – Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2026**.

Art. 10 – Entità e durata del contributo

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del



contributo è quello derivante dalla divisione dell'importo previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico per l'accesso al beneficio viene determinato rapportando il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, al valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. L'importo del contributo è stabilito in modo ridurre l'incidenza al 14% dell'ISE, entro il limite massimo di di € 3.100,00 (importo arrotondato).

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a € 200,00.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Il contributo è riferito al periodo decorrente dal 1° gennaio 2026, ovvero, qualora successiva, dalla data di stipula del contratto di locazione.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, in un'unica soluzione.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria dovranno presentare, copia delle ricevute di pagamento del canone o bonifici bancari/postali riferite all'anno 2026 a partire dal **21 dicembre 2026** ed entro il termine inderogabile del **29 gennaio 2027** **pena la decadenza dal beneficio**.

Coloro che nel corso dell'anno 2026 risultano percettori dell'assegno di inclusione (inclusi i familiari del richiedente) dovranno presentare altresì documentazione attestante i mesi in cui è stato percepito l'assegno.



L'Ufficio Casa non è tenuto ad alcuna forma di sollecito per la presentazione della predetta documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento;
- importo;
- periodo di riferimento;
- ubicazione dell'immobile;

Le ricevute dovranno essere inoltre in regola con l'imposta di bollo (marca).

Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali, contenenti le indicazioni di cui sopra.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente **entro le ore 23.59 di domenica 4 ottobre 2026**, a pena di esclusione.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione obbligatoria di cui all'art. 5, dovrà essere presentata tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune, mediante accesso dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo **sportellotelematico.comune.rignano-sullarno.fi.it** - "**Servizi Sociali**" - "**Chiedere il contributo per il sostegno all'affitto**" al quale si potrà accedere tramite autenticazione con:

- carta identità elettronica (CIE);
- sistema pubblico di Identità digitale (SPID)
- carta nazionale dei servizi (CNS);

entro le ore 23:59 del 4 ottobre 2026.

Non saranno ritenute valide domande presentate con modalità diverse.

A seguito dell'invio della domanda, il sistema genererà automaticamente un **numero di protocollo** che sarà trasmesso all'interessato richiedente tramite posta elettronica. Il predetto codice numerico consentirà al richiedente di verificare la propria posizione in graduatoria sul sito istituzionale dell'Ente.

Per informazioni sul presente avviso i partecipanti possono contattare telefonicamente l'Ufficio Casa 055/8347832 mail l.pestelli@comunerignano.it.

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rignano sull'Arno - Albo Pretorio online sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 14 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei



controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le Banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del Codice Penale.

Art. 15 – Informativa in materia di protezione dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 16 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla Legge 431/1998 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/2013, alla L.R.T. 2/19 s.m.i., alle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025 e n. 154 del 16.02.2026 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 26/10/2023 e della propria Determinazione n. 510 del 01/09/2026.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino Barbara Barchielli.

Rignano sull'Arno, 03.09.2026

La Responsabile
Settore Servizi alla Persona e al Cittadino
Barbara Barchielli